Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Cancelleria federale CaF

Berna, 20 giugno 2025

Revisione totale dell'ordinanza sull'accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e l'autorizzazione d'accesso al Centro media (OAGio)

Rapporto esplicativo

BK-D-09FE3401/664

Indice

1 Contesto 4
2 Panoramica dei diritti e delle procedure 5
3 Commento ai singoli articoli....7
Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione 7
Sezione 2: Accreditamento....7
Sezione 3: Accreditamento giornaliero 11
Sezione 4: Autorizzazione d'accesso al Centro media....12
Sezione 5: Modifica o revoca dell'accreditamento o dell'autorizzazione d'accesso 15
Sezione 6: Disposizioni finali 15
4 Ripercussioni 16
5 Aspetti giuridici....16
5.1 Costituzionalità....16
5.2 Protezione dei dati 17

Compendio

Il paesaggio mediatico svizzero e il lavoro dei giornalisti sono cambiati notevolmente negli ultimi anni. Per questo motivo si rende necessaria una revisione totale dell'ordinanza sull'accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull'autorizzazione d'accesso al Centro media (ora: ordinanza sull'accreditamento dei giornalisti e l'autorizzazione d'accesso al Centro media di Palazzo federale [OAGio]; RS 172.071).

Situazione iniziale

Negli ultimi anni il modo di lavorare dei giornalisti è cambiato: in molte aziende mediatiche la cronaca della politica federale è stata integrata nelle pagine di cronaca nazionale e sono state introdotte forme di lavoro flessibili (tempo parziale e lavoro mobile). In qualità di servizio di accreditamento, la Cancelleria federale (CaF) deve tenere conto di questa realtà.

La revisione totale è anche volta a migliorare la sicurezza del Centro media.

Contenuto del progetto

Il progetto comprende essenzialmente le modifiche indicate di seguito.

Adeguamento dei criteri di accreditamento: ora è sufficiente che i giornalisti riferiscano sull'attualità di Palazzo federale con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno (anziché del 60 % come finora) e svolgano questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico.

Supplenza possibile: i giornalisti accreditati possono annunciare un supplente se prevedono di rimanere assenti per almeno quattro settimane (p. es. per congedo di maternità, servizio militare, congedo sabbatico).

Accreditamento giornaliero per il Centro media: viene introdotto l'accreditamento giornaliero per garantire che i giornalisti specializzati che non riferiscono regolarmente e nella misura richiesta sulla politica federale abbiano accesso alle conferenze stampa su temi riguardanti il loro ambito di competenza.

Nuova categoria «Accesso per collaboratori tecnici o amministrativi con datore di lavoro fisso»: l'accesso ai collaboratori tecnici o amministrativi con datore di lavoro fisso è sottoposto a un controllo più rigoroso da parte della CaF.

Concretizzazione della prassi: alcuni processi o procedure da tempo consolidati nella prassi vengono ora concretizzati nell'ordinanza.

Rappresentanti dei media esteri: ora è la CaF a ricevere tutte le domande di accreditamento. Nel caso di rappresentanti dei media esteri che presentano una domanda di accreditamento alla CaF, è il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a verificare, su richiesta della CaF, se i criteri di accreditamento sono adempiuti. I criteri di accreditamento applicabili ai media esteri sono quindi gli stessi previsti per i media svizzeri.

1 Contesto

La revisione totale dell'ordinanza del 30 novembre 2012[1] sull'accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull'autorizzazione d'accesso al Centro media (OAGio) persegue principalmente tre obiettivi.

In primo luogo, i criteri di accreditamento previsti dall'OAGio non sono più adeguati all'attuale pratica giornalistica. In numerose aziende mediatiche, la cronaca della politica federale è stata integrata nelle pagine di cronaca nazionale; al contempo sono state introdotte forme di lavoro flessibili (tempo parziale, lavoro mobile). Per quanto riguarda la copertura informativa dell'attualità di Palazzo federale, diventa dunque più difficile raggiungere il grado di occupazione del 60 per cento di un impiego di lavoro a tempo pieno previsto nell'articolo 2 capoverso 1 OAGio.

In secondo luogo, l'elenco delle agevolazioni che vengono attribuite con l'accreditamento non corrisponde più alla prassi e deve essere aggiornato.

In terzo luogo, l'adozione di misure organizzative dovrà permettere di controllare meglio l'accesso dei giornalisti che non sono titolari di un accreditamento permanente e dei visitatori (introduzione di un accreditamento giornaliero, eliminazione dell'autorizzazione d'accesso per un anno senza accreditamento, domanda scritta per l'accesso dei collaboratori tecnici o amministrativi), evitando di creare ulteriori ostacoli ai giornalisti titolari di un accreditamento permanente.

[1] RS **172.071**; RU **2012** 6967

2 Panoramica dei diritti e delle procedure

La nuova ordinanza (di seguito: P-OAGio) opera una distinzione fra accreditamento permanente valido per una legislatura (sezione 2) e accreditamento giornaliero (sezione 3). L'accreditamento permanente corrisponde a quello già contemplato negli articoli 2 e seguenti OAGio, mentre l'accreditamento giornaliero è una novità. Le autorizzazioni d'accesso (sezione 4) sono definite in modo più dettagliato nella nuova ordinanza.

	Accreditamento permanente	**Accreditamento giornaliero**
Per chi	Giornalisti	
Durata	Legislatura (art. 4 cpv. 1 P-OAGio)	Da 1 a 21 giorni (art. 9 P-OAGio)
Condizioni	- Riferire sull'attualità di Palazzo federale con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno; e - svolgere questa attività giornalistica per media che sono accessibili a un ampio pubblico (art. 2 P-OAGio)	Giornalisti che non adempiono i criteri di accreditamento previsti nell'articolo 2 P-OAGio, p. es. i giornalisti specializzati (art. 8 cpv. 1 P-OAGio)
Procedura	Domanda scritta con conferma del responsabile della redazione di Palazzo federale o del caporedattore (art. 3 P-OAGio e regolamento)	Domanda scritta (art. 8 cpv. 2 e art. 3 P-OAGio e regolamento)
Agevolazioni	Art. 5 cpv. 1 P-OAGio	Possibilità di partecipare alle conferenze stampa organizzate nel Centro media e di utilizzare gli strumenti di lavoro nel Centro media (art. 10 P-OAGio)
Tessera d'accesso	Tessera in cui i diritti d'accesso sono registrati elettronicamente (art. 13 cpv. 1 P-OAGio)	Tessera giornaliera (art. 13 cpv. 2 P-OAGio)
Accesso al Centro media	24 ore su 24, 7 giorni su 7 (art. 11 cpv. 1 lett. c P-OAGio)	Durante gli orari di apertura (art. 11 cpv. 2 lett. a P-OAGio)

Autorizzazione d'accesso				
Per chi	- Membri del Consiglio federale, delle Camere federali e dei tribunali della Confederazione; e - impiegati dell'Amministrazione federale e dei Servizi del Parlamento (art. 11 cpv. 1 lett. a e b P-OAGio)	Collaboratori tecnici o amministrativi con datore di lavoro fisso (art. 12 P-OAGio)	Visitatori (art. 11 cpv. 2 lett. b P-OAGio)	Persone autorizzate dalla CaF (art. 11 cpv. 3 P-OAGio)
Durata	La durata necessaria per svolgere la funzione.		La durata della visita.	Secondo l'autorizzazione della CaF
Condizioni	L'accesso è necessario per svolgere la funzione.	Essere titolari di un rapporto d'impiego di durata indeterminata; l'accesso permanente al Centro media deve inoltre essere necessario per esercitare la propria funzione.	Essere sempre accompagnati da una persona accreditata ai sensi dell'art. 2 P-OAGio.	Essere previamente autorizzati dalla CaF.
Procedura	Secondo la procedura interna all'amministrazione.	Domanda scritta del datore di lavoro (art. 12 cpv. 2 P-OAGio e regolamento).	Presentarsi alla portineria con un documento d'identità ed essere accompagnati da una persona accreditata ai sensi dell'art. 2 P-OAGio.	Essere previamente autorizzati e presentarsi alla portineria con un documento d'identità.
Accesso alle conferenze stampa	Soltanto se lo richiede la funzione (p. es. responsabile dell'informazione/portavoce)		No	Sì
Tessera (art. 13 P-OAGio)	Tessera elettronica interna all'amministrazione	Tessera elettronica	Tessera di visitatore	
Accesso al Centro media	In ogni momento		Secondo l'autorizzazione della CaF	

3 Commento ai singoli articoli

Titolo

Il titolo dell'ordinanza è stato semplificato per evitare la ripetizione dell'espressione «Centro media». L'abbreviazione del titolo non cambia.

Ingresso

La nuova ordinanza (P-OAGio) si fonda, come l'OAGio, sul diritto di polizia previsto all'articolo 62*f* della legge del 21 marzo 1997[2] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Articolo 1

L'oggetto dell'ordinanza non è cambiato e rimane circoscritto al Centro media di Palazzo federale. L'ordinanza disciplina tanto l'accreditamento dei giornalisti quanto l'autorizzazione d'accesso al Centro media.

Il capoverso 2 dell'articolo 1 OAGio concernente i rappresentanti dei media esteri è stato stralciato. Ora è la CaF a ricevere tutte le domande di accreditamento. Se si tratta di domande provenienti da rappresentanti dei media esteri, su richiesta della CaF è il DFAE ad occuparsi del processo interno di verifica dell'adempimento dei crediti di accreditamento (cfr. art. 3 cpv. 4 P-OAGio).

I criteri di accreditamento applicabili ai media esteri sono quindi gli stessi previsti per i media svizzeri.

Sezione 2: Accreditamento

Articolo 2 Condizioni

Capoverso 1: i giornalisti ottengono un accreditamento se possono comprovare che riferiscono sull'attualità di Palazzo federale (Consiglio federale, Assemblea federale, Amministrazione federale) con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno.

L'OAGio prevedeva, per l'attività giornalistica che copre l'attualità di Palazzo federale, un grado di occupazione almeno del 60 per cento di un impiego a tempo pieno (art. 2 cpv. 1 OAGio). Questa percentuale è stata abbassata al 40 per cento per adeguarsi meglio alle moderne forme di lavoro, in particolare ai tempi parziali. Questo adeguamento tiene anche conto delle mutate condizioni di lavoro delle aziende mediatiche. In numerose redazioni, la cronaca della politica federale è stata integrata nelle rubriche

[2] RS **172.010**

di cronaca nazionale. La riduzione della percentuale d'impiego richiesta è compatibile con la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (TAF): quest'ultimo ha confermato[3] che rifiutare di accreditare come giornalista a Palazzo federale un corrispondente il cui grado di occupazione consacrato a riferire sull'attualità di Palazzo federale è inferiore al 60 per cento di un impiego a tempo pieno non lede la libertà dei media garantita dalla Costituzione federale (Cost.)[4].

La riduzione dal 60 al 40 per cento del grado di occupazione richiesto riguardo alla copertura informativa dell'attualità di Palazzo federale tiene maggiormente conto della libertà dei media rispetto alla regolamentazione vigente.

Per media s'intendono:

- le pubblicazioni stampate che hanno un'uscita periodica (per la nozione esistente di periodicità cfr. p. es. l'art. 28*a* del Codice penale[5] [Tutela delle fonti], l'art. 28*g* del Codice civile[6] [Diritto di risposta], l'art. 266 del Codice di procedura civile[7] [Misure nei confronti dei mass media] e l'art. 27 della legge federale del 25 settembre 2020[8] sulla protezione dei dati [LPD] [Restrizioni del diritto d'accesso nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa]) e i cui contenuti redazionali rispondono a criteri giornalistici;

- le pubblicazioni elettroniche, a condizione che vengano aggiornate di frequente e che i loro contenuti redazionali rispondano a criteri giornalistici secondo il codice deontologico del Consiglio svizzero della stampa[9].

I media che in particolare fanno dipendere la diffusione di informazioni dall'affiliazione a un'associazione non sono considerati media accessibili a un ampio pubblico, ossia media destinati al pubblico in generale, anche se la tiratura è elevata. In linea di principio, i blog, i podcast e altre analoghe forme di pubblicazione non sono considerati media elettronici perché di solito non soddisfano i criteri summenzionati.

Capoverso 2: la disposizione riprende l'articolo 2 capoverso 2 OAGio. La cronaca fotografica comprende anche quella svolta con apparecchiature video.

Articolo 3 Procedura

L'articolo 4 OAGio è stato ripreso nella sua essenza.

Capoverso 1: è stato precisato che la domanda deve essere presentata alla CaF.

Capoverso 2: nessuna modifica.

---

3 Journal des Tribunaux (JdT) 2017 I, pag. 422; sentenza del TAF B-7960/2015 del 17 maggio 2016, consid. 5 (Engeler).

4 RS **101**

5 RS **311.0**

6 RS **210**

7 RS **272**

8 RS **235.1**

9 Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti (codice deontologico). Disponibile all'indirizzo: www.presserat.ch > Codice deontologico > Dichiarazione.

Capoverso 3: finora era necessario un attestato del datore di lavoro che certificava che le condizioni richieste erano adempiute. Questa disposizione viene ora precisata: l'attestato dovrà essere fornito dal responsabile della redazione di Palazzo federale. Nel caso in cui l'azienda mediatica non abbia una sua redazione a Palazzo federale, ad esempio perché solo una persona riferisce sull'attualità di Palazzo federale per tale azienda, l'adempimento delle condizioni potrà essere confermato dal caporedattore.

Capoverso *4 (nuovo)*: l'articolo 1 capoverso 2 OAGio concernente i rappresentanti dei media esteri è stato stralciato. Ora è la CaF a ricevere tutte le domande di accreditamento. Nel caso di rappresentanti dei media esteri che presentano una domanda di accreditamento alla CaF è il DFAE a verificare, su richiesta della CaF, se i criteri di accreditamento sono adempiuti. Il DFAE verifica in particolare:

- se il media estero esiste;
- se la persona che presenta la domanda svolge un'attività giornalistica per questo media;
- in caso di accreditamento permanente, se la cronaca della politica federale della Svizzera rientra nell'attività della persona che presenta la domanda in una misura che soddisfa i criteri definiti all'articolo 2 P-OAGio.

Capoverso 5: la disposizione riprende l'articolo 4 capoverso 4 OAGio.

Articolo 4 Durata di validità e rinnovo dell'accreditamento

Capoverso 1: come nell'OAGio, l'accreditamento è valido sino alla fine della legislatura.

Capoverso 2: finora nella prassi era già richiesta la conferma scritta del datore di lavoro e non quella del titolare dell'accreditamento. Ora si precisa che tale conferma deve essere data dal responsabile della redazione di Palazzo federale. Se l'azienda mediatica non ha una redazione di questo tipo, l'adempimento delle condizioni potrà essere confermato dal caporedattore.

Articolo 5 Agevolazioni

Capoverso 1: sono stati ripresi essenzialmente gli effetti menzionati all'articolo 6 OAGio. Tutti gli aspetti operativi sono disciplinati esclusivamente nel regolamento.

La lettera g dell'articolo 6 OAGio è stata soppressa. Il sistema d'allarme che avverte i giornalisti accreditati in caso di incendio, evacuazione, esplosione ecc. è disciplinato nel regolamento. Non è necessario che venga disciplinato nell'ordinanza.

La CaF disciplina l'organizzazione e le condizioni di utilizzazione del Centro media (art. 15 cpv. 2 lett. a P-OAGio). In quest'ambito potrà precisare le norme organizzative che regolano l'utilizzazione dei locali e del materiale.

Lettere a e b: sono state sostanzialmente riprese le disposizioni esistenti.

Lettera c: l'accesso qui contemplato comprende anche l'accesso alle sale in cui hanno luogo le conferenze stampa. Esse sono accessibili unicamente ai giornalisti titolari di un accreditamento o di un accreditamento giornaliero.

Lettera d: in questa disposizione sono state riprese, abbreviate e raggruppate le lettere d ed e dell'articolo 6 OAGio.

Lettera e: nell'ambito della revisione dell'OAGio entrata in vigore il 1° gennaio 2013, era stata prevista l'adozione di un'area protetta da codici d'accesso che avrebbe permesso ai giornalisti accreditati di accedere a informazioni utili per la pianificazione e la loro attività giornalistica (art. 6 lett. h OAGio). Per ragioni pratiche, questo sistema non è però mai stato implementato. I giornalisti accreditati ricevono dalla CaF, come strumento di lavoro, i documenti concernenti le conferenze stampa del Consiglio federale. I documenti distribuiti prima dell'inizio della conferenza stampa sono soggetti a embargo.

Lettera f: i giornalisti accreditati possono, a titolo informativo, accedere elettronicamente ai comunicati diffusi dall'Agenzia telegrafica svizzera (ATS). A tal fine, il Centro media mette a loro disposizione due computer con un login. L'utilizzo diretto dei comunicati è invece vietato ai giornalisti accreditati che lavorano per media che non sono clienti dell'ATS.

Capoverso 2: il Centro media dispone di un numero limitato di postazioni di lavoro che la CaF mette gratuitamente a disposizione, nella misura del possibile, dei giornalisti accreditati che riferiscono sull'attualità di Palazzo federale (Consiglio federale, Parlamento, Amministrazione federale) con un grado di occupazione almeno del 60 per cento di un impiego a tempo pieno. In considerazione del limitato numero di postazioni di lavoro disponibili nel Centro media, il diritto ad avere una postazione fissa è legato dunque al grado di occupazione del giornalista. Parallelamente, continua a essere messo a disposizione anche un certo numero di postazioni di lavoro temporanee, utilizzabili gratuitamente da tutti i giornalisti accreditati che non hanno una postazione fissa o dai titolari di un accreditamento giornaliero.

Articolo 6 Accreditamento di un supplente

Capoverso 1: per assenze di oltre quattro settimane si intendono, per esempio, le assenze dovute a un congedo di maternità, al servizio militare, a un congedo sabbatico, a un'operazione chirurgica o a un soggiorno di riabilitazione. Questo elenco non è comunque esaustivo: l'essenziale è che l'assenza duri più di quattro settimane e sia pianificata.

Dopo essersi accordati con il responsabile della loro redazione, i giornalisti accreditati annunciano per scritto alla CaF il loro supplente. Nella notifica si deve indicare il nome del supplente, nonché l'inizio e la fine prevista della supplenza. Nel caso in cui la fine della supplenza non sia ancora stabilita, occorrerà informare la CaF non appena si saprà la data esatta. L'annuncio alla CaF può essere fatto dal responsabile della redazione nel caso in cui la persona sia impossibilitata a farlo. I dettagli della procedura saranno disciplinati nel regolamento.

Non vi è alcun obbligo di comunicare il motivo dell'assenza, né la CaF ha il diritto di chiederlo: non esiste infatti una base legale sufficiente per trattare dati personali degni di particolare protezione. Il trattamento di questo tipo di dati necessiterebbe infatti di una base legale che figuri in una legge in senso formale (art. 34 cpv. 2 lett. a LPD).

Capoverso 2: l'accreditamento del supplente è limitato alla durata dell'assenza della persona titolare dell'accreditamento.

Articolo 7 Elenco pubblico

L'articolo 13 OAGio prevedeva già la pubblicazione in Internet dell'elenco dei giornalisti accreditati[10]. La disposizione è stata ripresa e completata con la precisazione che quando un giornalista accreditato si fa supplire in virtù dell'articolo 6 P-OAGio, l'elenco pubblico viene conseguentemente adeguato. Questa aggiunta è necessaria per fare in modo che la pubblicazione dei dati personali comprenda anche i dati delle persone supplenti.

Come si evince dalla nuova sistematica dell'ordinanza, l'elenco si riferisce unicamente agli accreditamenti rilasciati ai sensi dell'articolo 2 P-OAGio. Ne sono esclusi i titolari degli accreditamenti giornalieri, soprattutto perché l'aggiornamento dell'elenco imporrebbe un onere di lavoro sproporzionato rispetto ai vantaggi che ne trarrebbero i giornalisti. Per questo motivo, l'elenco non deve più contenere il diritto d'accesso conferito (art. 13 cpv. 2 lett. c OAGio).

L'articolo 7 P-OAGio costituisce la base legale necessaria per il trattamento di questi dati personali (art. 34 cpv. 1 LPD). Si ricorda che la pubblicazione in Internet non è considerata una comunicazione all'estero (art. 18 LPD).

Capoverso 2 lettera c: nella prassi, finora gli indirizzi di posta elettronica delle persone interessate venivano pubblicati solo con il loro consenso. Per motivi di trasparenza, questa possibilità è stata aggiunta all'ordinanza, sebbene non sia necessaria una base legale nel caso in cui la persona interessata abbia dato il suo consenso (art. 34 cpv. 4 lett. b LPD).

Sezione 3: Accreditamento giornaliero

La P-OAGio prevede ora un accreditamento giornaliero. Per ragioni di sicurezza, la nuova ordinanza non contempla più la possibilità di ottenere, senza accreditamento, un'autorizzazione d'accesso di lunga durata (un anno). Finora, un'autorizzazione di questo tipo poteva in linea in principio essere richiesta da tutti i giornalisti, senza che dovessero adempiere condizioni particolari. Ciò non appare più giustificato, anche perché nella prassi ci si è avvalsi raramente di tale possibilità. Nella nuova ordinanza la libertà dei media rimane comunque garantita, poiché i giornalisti che non sono titolari di un accreditamento permanente possono comunque ottenere un'autorizzazione d'ac-

[10] Giornalisti accreditati. Disponibile all'indirizzo: www.bk.admin.ch > Media.

cesso al Centro media valida al massimo per 21 giorni (la durata di una sessione parlamentare), per esempio per assistere a una conferenza stampa organizzata dal Consiglio federale, da una commissione parlamentare o da un comitato d'iniziativa.

Articolo 8 Condizioni e procedura

L'accreditamento giornaliero è previsto unicamente per i giornalisti. Le altre persone posso accedere al Centro media secondo quanto disposto negli articoli 11 e 12 P-OAGio.

Sulla base di un ricorso riguardante l'applicazione dell'ordinanza del 30 novembre 2007 sull'accreditamento dei giornalisti[11], il TAF non ha ritenuto che i criteri previsti per l'accreditamento potessero applicarsi per analogia al diritto di accesso. Il Tribunale non si è tuttavia occupato della distinzione in sé, ma ha semplicemente precisato che il limite fra l'attività giornalistica vera e propria e l'esercizio di un'attività legata a un'associazione o di attività di pubbliche relazioni e di pubblicità può essere difficile da tracciare[12].

Articolo 9 Durata di validità

L'accreditamento giornaliero non può essere richiesto per più di 21 giorni consecutivi, periodo che corrisponde alla durata di una sessione parlamentare.

Articolo 10 Agevolazioni

L'accreditamento giornaliero permette di accedere al Centro media e di partecipare alle manifestazioni che vi sono organizzate ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a P-OAGio. I giornalisti accreditati hanno accesso a tutti i locali messi a loro disposizione presso il Centro media (art. 5 cpv. 1 lett. c P-OAGio).

Ulteriori agevolazioni, come l'assegnazione di postazioni di lavoro temporanee, possono essere disciplinate nel regolamento.

Sezione 4: Autorizzazione d'accesso al Centro media

Articolo 11 Accesso al Centro media

Le persone che possono ottenere un'autorizzazione d'accesso al Centro media sono ora definite nell'ordinanza (e non più nel regolamento). L'autorizzazione d'accesso va distinta dall'autorizzazione all'utilizzazione, che è disciplinata nel regolamento. L'autorizzazione d'accesso non conferisce il diritto di partecipare alle conferenze stampa.

I giornalisti titolari di un accreditamento giornaliero ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 3 ottobre 2003[13] sull'amministrazione parlamentare (Oparl) non

---

[11] RU **2007** 7011; RU **2011** 5579 (abrogata il 1° dic. 2011).

[12] Sentenza del TAF C-6123/2009 del 20 giugno 2011, caso Wyss-Aerni, consid. 4.2.3 (caporedattore del Servizio d'informazione agricola).

[13] RS **171.115**

hanno più accesso d'ufficio al Centro media (art. 7 cpv. 2 OAGio). Se vogliono accedervi, sono tenuti a richiedere un accreditamento giornaliero conformemente all'articolo 8 P-OAGio.

Capoverso 1: per «accesso permanente» si intende 24 ore su 24, 7 giorni 7. Può comunque capitare che l'accesso venga limitato, ad esempio in occasione di lavori o per motivi di sicurezza legati a un evento particolare, come una visita di Stato (cpv. 4).

Lettere a e c: la disposizione relativa all'accesso finora contenuta nel regolamento è stata sostanzialmente ripresa.

Capoverso 2 lettera b: le persone che accompagnano il titolare di un accreditamento ai sensi dell'articolo 2 P-OAGio sono considerate visitatori e devono essere accolte in portineria da una persona accreditata ed essere sempre accompagnate all'interno dell'edificio. Non possono partecipare alle conferenze stampa. Nemmeno i giornalisti titolari di un accreditamento giornaliero possono farsi accompagnare alle conferenze stampa. Se, ad esempio, per la loro attività i giornalisti in possesso di un accreditamento giornaliero necessitano di un cameraman nella sala per le conferenze stampa, quest'ultimo deve chiedere separatamente un nuovo accreditamento giornaliero.

Capoverso 3: la CaF disciplina l'utilizzazione del Centro media (art. 15 cpv. 2 lett. a P-OAGio). Nell'ambito di questa sua competenza, può autorizzare unità dell'Amministrazione federale decentralizzata, i partiti politici rappresentati in Consiglio nazionale o i comitati interpartitici formatisi nel contesto di votazioni federali ad accedere al Centro media per utilizzare le sale per le conferenze stampa.

Capoverso 4: sono considerate circostanze particolari, segnatamente, le conferenze stampa indette in situazioni di crisi (come è stato il caso in occasione dell'affare Credit Suisse), l'accesso alle quali può essere esteso visto che non è possibile rispettare i termini solitamente necessari per ottenere un accreditamento giornaliero. Può però essere anche il caso delle conferenze stampa cui partecipano rappresentanti di Stati esteri (p. es. in occasione di visite di Stato) e per le quali è necessario limitare l'accesso in ragione del dispositivo di sicurezza richiesto dallo Stato in questione. Per quest'ultimo tipo di conferenze, gli accreditamenti giornalieri non possono essere rilasciati. L'accesso al Centro media e gli accreditamenti giornalieri possono essere rifiutati anche per ragioni di capacità dell'edificio.

Articolo 12 Autorizzazione d'accesso per collaboratori tecnici o amministrativi con datore di lavoro fisso

Capoverso 1: la disposizione riprende l'articolo 7 capoverso 1 lettera b OAGio. Si tratta in questo caso di collaboratori della regia o della disposizione degli studi di Palazzo federale o di corrispondenti della SRG SSR che per i loro contributi devono utilizzare l'infrastruttura tecnica della SRG SSR presente nel Centro media.

Capoverso 2: la disposizione è nuova e permette di chiarire la procedura.

L'articolo 11 OAGio non è stato ripreso poiché, nella pratica, i collaboratori tecnici e amministrativi non hanno accesso alle conferenze stampa, a meno che non lo esiga la loro funzione. Inoltre, la procedura sarà disciplinata nel regolamento della CaF (art. 15 cpv. 2 P-OAGio).

Articolo 13 Tessere d'accesso

L'articolo 12 OAGio è stato adeguato alla prassi e alle nuove modalità d'accesso.

Capoversi 1–4: le tessere d'accesso elettroniche vengono rilasciate unicamente ai giornalisti accreditati e ai collaboratori tecnici e amministrativi con datore di lavoro fisso (art. 2 e 12 P-OAGio). Su queste tessere i diritti d'accesso sono registrati elettronicamente. Le tessere dei giornalisti accreditati riportano il nome e il cognome del giornalista e il media per il quale è accreditato. Esse danno la possibilità di accedere al Centro media 24 ore su 24. Al di fuori degli orari ordinari, per l'apertura delle porte è necessario digitare un codice PIN.

Per i membri del Consiglio federale, delle Camere federali, dei tribunali della Confederazione e per gli impiegati dell'Amministrazione federale (art. 11 cpv. 1 lett. a e b P-OAGio) che necessitano di un accesso, i diritti di accesso sono registrati sulla tessera elettronica personale, sempre che ciò sia possibile tecnicamente. L'accesso al Centro media è pertanto possibile, di norma, 24 ore su 24.

I giornalisti titolari di un accreditamento giornaliero ricevono, su presentazione dell'accreditamento giornaliero e previo deposito di un documento d'identità valido, una tessera giornaliera che li autorizza ad accedere al Centro media durante gli orari di apertura. I giornalisti titolari di un accreditamento giornaliero possono partecipare alle conferenze stampa e accedere a tutti i locali messi a loro disposizione presso il Centro media.

Ai visitatori è consegnata, dopo aver depositato un documento d'identità valido, una tessera di visitatore. La persona autorizzata che li accompagna deve andare ad accoglierli in portineria e rimanere con loro per tutto il tempo. I visitatori non sono autorizzati a partecipare alle conferenze stampa.

Capoverso 5: i dati personali sono trasmessi all'unità amministrativa responsabile dell'allestimento delle tessere elettroniche (attualmente sono i Servizi del Parlamento) e alle unità amministrative responsabili della sicurezza delle persone e degli edifici, oltre che a eventuali terzi da essi incaricati. L'Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile della sicurezza delle persone ai sensi dell'ordinanza del 24 giugno 2020[14] sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF) e per l'esecuzione di tale mandato ha la facoltà di incaricare terzi (art. 2 cpv. 2 OPCF). I dati personali sono trasmessi al personale della portineria, in modo che sia garantito l'esercizio del diritto d'accesso. La CaF può anche contattare il datore di lavoro per organizzare la restituzione del materiale o della tessera d'accesso.

[14] RS **120.72**

Sezione 5: Modifica o revoca dell'accreditamento o dell'autorizzazione d'accesso

Articolo 14

Capoverso 1 lettera a: sebbene la disposizione esplicita dell'articolo 4 capoverso 5 OAGio sia stata stralciata per evitare sovrapposizioni con l'articolo 14 capoverso 1 lettera a P-OAGio, il principio rimane invariato. Il TAF ha deciso che né il divieto dell'arbitrarietà né il diritto di trattare diversamente fattispecie diverse conferiscono a un giornalista accreditato da lungo tempo la garanzia del diritto acquisito[15]. Pertanto, in caso di modifica delle circostanze, il diritto all'accreditamento deve essere valutato nuovamente per verificare che le condizioni di accreditamento siano tuttora adempiute.

Capoverso 1 lettera b: si configura un abuso delle agevolazioni quando, ad esempio, la tessera d'acceso elettronica viene ceduta a persone non accreditate o quando le informazioni messe a disposizione dalla CaF vengono pubblicate prima della scadenza dell'embargo. L'elenco non è esaustivo.

Capoverso 2: la P-OAGio stabilisce ora l'obbligo per i giornalisti di informare attivamente la CaF in caso di cambiamento del datore di lavoro, fine del rapporto di lavoro o nel caso in cui i criteri di accreditamento non risultino più adempiuti per altri motivi, ad esempio a seguito di un cambiamento di funzione all'interno della redazione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Articolo 15 Esecuzione

Capoverso 1: il Centro media è gestito dalla CaF (art. 7 cpv. 3 dell'ordinanza del 29 ottobre 2008[16] sull'organizzazione della Cancelleria federale; OrgCaF). La CaF rimane competente per l'accreditamento dei giornalisti e il rilascio delle autorizzazioni d'accesso (art. 3 e 8 OAGio).

Capoverso 2: la CaF emana un regolamento in cui disciplina le condizioni di utilizzazione del Centro media (*lett. a*), la procedura di accreditamento e la procedura di rilascio delle autorizzazioni d'accesso (*lett. b*). Già con l'OAGio, la CaF si era dotata di un regolamento che si fondava sull'articolo 23 capoverso 3 dell'ordinanza del 25 novembre 1998[17] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA). Il regolamento è pubblicato in Internet[18].

Articolo 16 Abrogazione di un altro atto normativo

Poiché si tratta di una revisione totale, la nuova ordinanza sostituisce quella previgente.

---

[15] Journal des Tribunaux (JdT) 2017 I, p. 422; sentenza del TAF B-7960/2015 del 17 maggio 2016, consid. 6.

[16] RS **172.210.10**

[17] RS **172.010.1**

[18] Regolamento dell'esercizio e dell'utilizzazione del Centro media. Disponibile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Conferenze stampa del Consiglio federale > Centro media > Utilizzazione.

Articolo 17 Disposizione transitoria

Gli accreditamenti e le autorizzazioni d'accesso mantengono la loro validità per la durata per la quale sono stati rilasciati. Gli accreditamenti e le autorizzazioni d'accesso validi sino al termine della legislatura (art. 5 cpv. 1 e art. 10 cpv. 1 lett. b OAGio) rimangono pertanto validi fino al 5 dicembre 2027. Le autorizzazioni d'accesso valide un anno e gli accreditamenti giornalieri rilasciati sulla base dell'articolo 10 capoverso 1 lettere a e c OAGio non potranno essere prorogati dopo la scadenza della loro validità.

Articolo 18 Entrata in vigore

L'entrata in vigore è coordinata con i Servizi del Parlamento. Questo coordinamento è necessario dal momento che gli accreditamenti permanenti rilasciati dalla CaF (art. 2 P-OAGio) sono riconosciuti dai Servizi del Parlamento per il Palazzo del Parlamento (art. 11 cpv. 1 Oparl).

4 Ripercussioni

Il progetto riprende essenzialmente i principi vigenti. Non sono previste ripercussioni finanziarie o in materia di personale né per la Confederazione né per i Cantoni.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il disciplinamento dell'accesso al Centro media mira in particolare a garantire la libertà d'informazione (art. 16 cpv. 1 Cost.) e la libertà dei media (art. 17 cpv. 1 Cost.), oltre che ad adempiere l'obbligo d'informazione del Consiglio federale (art. 180 cpv. 2 Cost., art. 10 LOGA e art. 23 OLOGA).

Le condizioni di accesso al Centro media possono, in talune circostanze, limitare la libertà dei media. Nella sua sentenza del 20 giugno 2011[19], il TAF ha precisato che rifiutare la domanda di un giornalista di accedere al Centro media di Palazzo federale e al Palazzo del Parlamento configurava una restrizione lieve della libertà dei media. Secondo il TAF una regolamentazione a livello di legge federale non è necessaria, ma è sufficiente prevedere apposite prescrizioni in un'ordinanza del Consiglio federale. L'OAGio costituisce la base legale materiale necessaria per questa restrizione. Essa rispetta dunque le condizioni che una restrizione dei diritti fondamentali deve soddisfare in virtù dell'articolo 36 Cost.

La forma di ordinanza è dunque adeguata (art. 182 cpv. 1 Cost.).

[19] Sentenza del TAF C-6123/2009 del 20 giugno 2011, consid. 3.2.1–3.2.4 (caporedattore del Servizio d'informazione agricola).

5.2 Protezione dei dati

Il rilascio degli accreditamenti e la gestione delle autorizzazioni d'acceso comportano il trattamento di dati personali. Di tale trattamento è responsabile la CaF. Eventuali domande concernenti il trattamento dei dati personali possono essere rivolte al consulente della CaF per la protezione dei dati[20].

I dati delle persone accreditate vengono trasmessi ai Servizi del Parlamento e al servizio di sicurezza della portineria (fedpol) in modo che sia garantito l'accesso al Palazzo del Parlamento e il rilascio delle tessere. Nell'ambito delle verifiche della plausibilità delle prove, la CaF può anche essere indotta a contattare il datore di lavoro annunciato dalla persona interessata.

I dati trattati verranno precisati nel dettaglio nel regolamento della CaF. Attualmente, i dati trattati sono i seguenti:

- le informazioni identificative: cognome, nome, data di nascita, foto;
- i dati di contatto: telefono, indirizzo privato e/o professionale, indirizzo di posta elettronica;
- le informazioni riguardanti l'impiego: funzione, datore di lavoro, grado di occupazione ecc.

In quest'ambito non viene trattato alcun dato degno di particolare protezione. A seconda del tipo di media rappresentato dal giornalista, potrebbero essere dedotte informazioni su sue opinioni o sue attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali. Tuttavia, dato che queste informazioni non sono trattate direttamente e sono largamente accessibili, il loro trattamento non può essere considerato un trattamento di dati degni di particolare protezione.

L'elenco delle persone accreditate e di eventuali loro supplenti è pubblicato in Internet: contiene il nome e il cognome della persona e l'organo d'informazione per il quale lavora e, per coloro che vi hanno acconsentito, anche l'indirizzo professionale di posta elettronica (art. 7 P-OAGio).

[20] www.bk.admin.ch > Documentazione > Protezione dei dati e principio di trasparenza nella CaF > Protezione dei dati.